



COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Indirizzo PEC: comunedicasteltermini@pec.it

CONVENZIONE

TRA

COMUNE DI CASTELTERMINI

E

COOPERATIVA SOCIALE _____

PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO, PER FINALITA' SOCIALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DEL D.Lgs. N. 159 DEL 6/09/2011, DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO SITO IN CONTRADA "FONTANA FREDDA", CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E TRASFERITO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI CASTELTERMINI.

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, nella sede dell'Ufficio Patrimonio e Locazioni del Comune di Casteltermini, sita in Viale G. Matteotti (edificio ex Pretura) sono presenti:

Il Sig. _____, nato il _____ a _____, C.F. _____, con l'incarico di _____ e domiciliato per le funzioni presso il Comune di Casteltermini Piazza Duomo n. 3, abilitato al rilascio di concessioni ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, d'ora innanzi Concedente;

Il/La Sig. _____, nato il _____ a _____, c.f. _____, residente in _____, via _____, e domiciliato per la carica in _____, nella qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale _____, con sede legale in _____, nella Via _____, c.f. _____, partita I.V.A. _____, iscritta al n. _____, dell'Albo delle Società Cooperative, sezione Cooperative a mutualità prevalente, categoria Cooperative Sociali, tenuto presso la C.C.I.A.A. di _____, d'ora innanzi Concessionario.

Premesso che l'Agenzia del Demanio – Direzione Generale Area beni e veicoli confiscati con Decreto n. 7292 del 13.02.2008 ha trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Casteltermini per finalità sociali, un appezzamento di terreno agricolo sito in Casteltermini, Provincia di Agrigento, contrada "Fontana Fredda", in particolare per essere affidato a Cooperative Sociali mediante bando pubblico;

Che per l'assegnazione in concessione a titolo gratuito del suddetto appezzamento di terreno è stata indetta una selezione ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n.159 del 06/09/2011 "*Codice delle leggi antimafia*".

Tanto premesso tra le costituite parti, con il seguente atto valido a tutti gli effetti di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

Il Sig. _____, in rappresentanza del Comune di Casteltermini concede a titolo gratuito e per fini sociali, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011 a _____, l'appezzamento di terreno sito in contrada "Fontana Fredda", confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune, in Catasto intestato al Comune di Casteltermini, c.f. 80001770843, a titolo di proprietà per 1000/1000, censito al foglio di mappa n. 82, particelle 38 F.R. – 67 - 167 – 171 – 249 – 251 – 254 – 256 – 258 – 259 – 260 e 262, perché se ne serva per la realizzazione del progetto selezionato.

L'appezzamento ha un andamento per lo più pianeggiante, una forma pressoché trapezoidale ed occupa una superficie catastale complessiva pari a Ha 7.04.23.

Si precisa che allo stato attuale non è censito il fabbricato rurale di cui alla sopracitata particella 38 e che sul fondo agricolo insiste un rigoglioso impianto arboreo coltivato a vigneto di uva da mosto, avente forma di allevamento del tipo "a tendone" con sesto quadro di metri 3x3, dotato di sistema di irrigazione a goccia ed esteso Ha.5 circa.

Art. 2 – DURATA

La presente concessione ha la durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di stipula, fatta salva la facoltà del Concedente di rinnovare la concessione o di chiedere la restituzione anticipata dell'immobile ai sensi dell'art. 1809 del codice civile. Il Concessionario potrà, con preavviso di almeno tre mesi, riconsegnare il fondo prima della scadenza del termine stabilito.

Art. 3 – CONSEGNA – RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE

Il Concessionario dichiara di avere visitato l'immobile e di averlo trovato adatto all'uso convenuto e così di prenderlo in consegna ad ogni effetto, costituendosi da quel momento del medesimo custode. Pertanto il Concessionario accetta l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova così come

risultante dallo stato di consistenza redatto dalle parti ed allegato al presente atto. Il Concessionario s'impegna a riconsegnare l'immobile nello stato in cui l'ha ricevuto, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Le migliorie o modifiche eseguite dal Concessionario restano acquisite al Concedente senza l'obbligo di compenso. Il Concedente ha facoltà di revocare la concessione per inadempienza alle norme contrattuali o per insorte esigenze d'utilizzazione a propri fini istituzionali, senza che il Concessionario possa avanzare o pretendere indennizzi di sorta.

Art. 4 – UTILIZZO DEL BENE

Il Concessionario s'impegna e si obbliga ad adibire l'immobile solo ed esclusivamente per la realizzazione del progetto sociale selezionato ed inoltre a non concedere, neppure parzialmente, né a titolo oneroso né a titolo gratuito, a terzi il godimento dell'immobile stesso. Un diverso utilizzo dell'immobile determinerà la risoluzione del presente contratto e l'immediata restituzione dell'immobile al Concedente, oltre al risarcimento di eventuali danni, per qualsiasi causa imputabile al comportamento del Concessionario. Resta ad esclusivo rischio del Concessionario l'eventuale rifiuto o revoca di autorizzazioni o permessi da parte delle competenti Autorità per qualsiasi motivo connesso all'uso dell'immobile e/o alla realizzazione del progetto presentato.

Art. 5 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si assume l'onere delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del fondo agricolo la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione dei relativi permessi ed autorizzazioni, ove non siano di ordinaria manutenzione. Eventuali richieste di utenze sono a totale carico del Concessionario.

Art. 6 – INNOVAZIONI

Il Concessionario si obbliga e s'impegna a non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria all'impianto esistente, senza il preventivo consenso del Concedente.

Art. 7 – PROMOZIONE DEL BENE CONFISCATO

Il Concessionario, di concerto con l'Amministrazione Comunale, destinerà annualmente una congrua quantità di prodotto finito, alla promozione istituzionale del bene confiscato.

Il Concessionario si impegna, altresì, ad apporre nel bene concesso una o più targhe di dimensioni cm 70 x cm 100, o superiori, di metallo color bianco con la scritta color cremisi, sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Casteltermini, in alto al centro, anche la seguente dicitura: *"Bene confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Casteltermini"*.

Art. 8 – ACCESSO AL FONDO AGRICOLO

Il Concedente, con proprio personale appositamente delegato, può ispezionare in qualsiasi momento il fondo concesso per ogni accertamento che si rendesse necessario per verificare la sicurezza dei terzi e la regolare esecuzione del progetto selezionato. Il Concessionario si impegna, inoltre, durante la campagna di vendemmia, previo accordo con il Concedente, di consentire l'accesso al fondo alle scolaresche di Casteltermini, per lo svolgimento di una giornata "Vendemmia Antimafia", dedicata all'affermazione del principio della legalità.

Art. 9 – RESPONSABILITA' – DANNI

Il Concessionario s'impegna e si obbliga ad assicurare il vigneto contro danni derivanti da incendi e/o atti vandalici con la stipula di apposita polizza assicurativa. Pertanto, il Concessionario, sin d'ora, solleva da qualsiasi responsabilità civile, penale e patrimoniale il Concedente.

Art. 10 – ATTUAZIONE NORMATIVA ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE

Il Concessionario si impegna ad osservare le clausole indicate all'art. 1, comma 2 del Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 514 del 04 dicembre 2009, "**Codice Vigna**", le cui violazioni costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 del codice civile, per cui assume i seguenti obblighi:

- Obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia, effettuandone segnalazione anche alla pubblica amministrazione concedente, ogni tentativo di estorsione o condizionamento, quali, ad esempio, richieste di tangenti, pressione per l'assunzione del personale, per affidamento di subappalti, danneggiamenti, furti e simili;
- Obbligo di non concedere lavori in subappalto alle ditte che ricadono nelle cause di esclusione di cui al comma 1 del sopra citato art. 1;
- Obbligo di garantire un'efficace azione di vigilanza affinché l'accesso all'area ove si svolgono i lavori possa essere consentito soltanto a persone o mezzi autorizzati.

Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole pattizie, sotto riportate, di cui al Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa", sottoscritto dalla Regione Sicilia in data 12 luglio 2005 e recepito da questo Comune con delibera di G.M. n. 44 del 22.06.2012, e delle direttive emanate dall'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con Circolare n. 593 del 31.01.2006, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Pertanto dichiara e si obbliga:

- Di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- Che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- Che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- Si obbliga espressamente a segnalare al Concedente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al servizio;
- Si obbliga espressamente, pena revoca della concessione, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o del fondo, etc.);
- Si obbliga, altresì, a rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;
- Oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, il Concedente revocherà la concessione in qualsiasi tempo, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

Il Concessionario, inoltre, si impegna ad informare immediatamente delle variazioni della propria compagine sociale e a comunicare i dati identificativi del personale impiegato occasionalmente a qualsiasi titolo per la realizzazione del progetto presentato.

Il Concessionario si impegna, infine, quale azione e misura prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016, approvato dal Comune di Casteltermini con atto di G.M. n. 6/2014, ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché quelli previsti dal Codice di Comportamento integrativo, adottato con atto di G.M. n. 116/2013, pubblicati sul sito istituzionale del Comune www.comune.casteltermini.ag.it (link Anticorruzione L. 190/2012) stabilendo espressamente che la presente concessione si risolve, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nel caso di gravi violazioni di cui ai citati obblighi, come previsto dal D.P.R. n. 62/2013 art. 2, comma 3.

Art. 11 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà trascritta presso la Conservatoria Immobiliare di Agrigento e tutte le spese inerenti alla registrazione sono a totale carico del Concessionario.

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie di natura giuridica, è competente il Foro di Agrigento.

Art. 13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente atto, le parti fanno riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE